

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1467 14/11/2017

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta SOC. AGR. SOLARE S.S. con sede legale e impianto in Fossato di Rodigo - Via Malpensa n.5/B.

Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1598 - 2008 del 01/07/08 e succ.mod. di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in Rodigo, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Modifiche non sostanziali in corso d'esercizio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

DECISIONE

Con il presente provvedimento si autorizzano, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, le modifiche non sostanziali alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Rodigo, autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1598 – 2008 del 01/07/08 e succ.mod., rilasciata alla Ditta SOC. AGR. SOLARE S.S. di Rodigo, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico 1 (che integra e in parte sostituisce alcuni punti dell'Allegato Tecnico della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1598 – 2008 del 01/07/08) e come rappresentato nelle Tavole n.06-C, n.06-B, n.02-B, n.02-C e n.13E00908040101 (che sostituiscono la Tavola 13 V allegata alla Determinazione n.1598 – 2008 e la Tavola 1 allegata all'Atto n.PD/1331 del 07/08/2014), parti integranti e sostanziali del presente atto.

Trattasi di modifiche non sostanziali all'impianto denominato "RODIGO" ed identificato dal G.S.E. al n. IAFR 3103.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

PREMESSA

La Ditta MANTOVAGRICOLTURA di BURATO FERNANDO & C. S.n.c. con sede legale a Rodigo, è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Mantova n.1.598 – 2008 del 01/07/08 alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in comune di Rodigo – Località Fossato – Via Malpensa n.5/B, ai sensi del D.L.vo n.387/2003 e s.m.i. - art.12.

Successivamente tale autorizzazione è stata modificata con:

- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.21/36 del 28/03/11, per modifiche strutturali in corso d'opera;

- Atto Dirigenziale n.PD/1331 del 07/08/2014 per voltura dell'autorizzazione alla Ditta SOC. AGR. SOLARE S.S. e approvazione di modifiche non sostanziali.

Inoltre, si prende atto che all'interno dello stabilimento della Ditta MANTOVAGRICOLTURA di BURATO FERNANDO & C. s.n.c. è presente, oltre all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del presente atto, identificato dal G.S.E. con n.IAFR 3103 denominato "RODIGO", un secondo impianto identificato dal G.S.E. al n.IAFR 1753 denominato "MANTOVAGRI1", indipendenti e separati, entrambi autorizzati dalla Provincia di Mantova.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Sig.ra Scapinello Antonella, in qualità di legale rappresentante della Ditta SOCIETA' AGRICOLA SOLARE S.S. con sede legale a Rodigo in Via Malpensa n.5/B, ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 12/05/16 - pratica FER AU "FERA47340" - una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto per la produzione di energia elettrica

alimentato da fonti rinnovabili denominato "RODIGO" sito in comune di Rodigo, in atti provinciali prot.n.22095 del 12/05/16.

L'impianto è in esercizio e con la modifica non sostanziale di cui si tratta, non vengono modificate la potenzialità elettrica 999 kWe e la potenzialità termica immessa con il combustibile pari a 2.450 KWt.

La Provincia di Mantova, in qualità di Autorità Competente procede, in base all'istruttoria tecnica, a concedere le autorizzazioni con gli atti conseguenti, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; tali termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti.

PRECISAZIONI

Si prende atto che nel corso dell'iter procedimentale, la Ditta ha presentato la seguente documentazione:

- l'impegno alla dismissione dell'impianto, allo smaltimento del materiale di risulta e al ripristino dello stato dei luoghi a firma del legale rappresentante;
- la valutazione d'impatto paesistico con valore 3, al di sotto della soglia di rilevanza;
- lo studio di impatto atmosferico dell'impianto di biogas IAFR n.3103 e del limitrofo impianto IAFR n.1753, redatti nel dicembre 2014, dai quali emerge che i valori massimi assoluti sono comunque minori dei rispettivi valori limite.

Inoltre, ha presentato il computo metrico estimativo di dismissione dell'impianto, con le modalità di smontaggio e rimozione, la descrizione dei materiali prodotti durante la dismissione dell'impianto (la produzione di rifiuti da demolizione di macchine ed attrezzature oltre che di rifiuti da demolizione di manufatti ed infrastrutture) e le modalità di ripristino con la stima dei costi di dismissione dello stesso, quantificati in Euro 192.812,58; per tale importo è già stata presentata la garanzia finanziaria, regolarmente accettata dalla Provincia di Mantova, con nota prot.n.33884 del 17/07/2017.

ISTRUTTORIA

Considerate tali modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n.127 del 30/06/2016, di modifica della Legge n.241/90, con nota prot.n.52371 del 07/12/16 ha avviato il procedimento e convocato la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art.14, comma 2, della L.n.241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

"- entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art.2 della L.241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

- entro il termine perentorio di 30 giorni,.....devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

- solo nel caso in cui nel procedimento si verificano le condizioni di cui al comma 6 dell'art.14 – bis della L.241/90 e s.m.i., la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art.14-ter, è fissata per il giorno 23/02/17 alle ore 10,00, presso la sede della Provincia di Mantova..."

Pertanto, i termini perentori entro i quali le Amministrazioni coinvolte dovevano:

1. richiedere integrazioni o chiarimenti, è decorso il 22/12/2016;
2. rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è decorso il 06/01/2017.

La SOC. AGR. SOLARE S.S., con PEC in atti provinciali prot.n.494 del 05/01/2017, ha trasmesso la nota dell'Ente PARCO DEL MINCIO prot.n.4176/16 del 21/12/2016, con la quale lo stesso "...comunica che non è necessario presentare il progetto di Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale".

A seguito della verifica della documentazione relativa all'istanza di cui sopra, la Provincia di Mantova, con nota trasmessa via PEC prot.n.723 del 09/01/2017, ha richiesto alla Ditta in oggetto integrazioni documentali e chiarimenti, da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La SOC. AGR. SOLARE S.S. con PEC in atti provinciali prot.n.3972 del 30/01/2017, ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti con la nota sopra citata; inoltre, ha inviato integrazioni volontarie in data 14/06/2017, in atti provinciali prot.n.28558, trasmesse anche a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

A seguito dell'inoltro della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, il termine entro cui le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, si intende posticipato al 14/07/2017.

Sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso:

- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova con nota prot.n.328 del 11/01/17, trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n.1278 del 12/01/2017, ha inviato il parere favorevole circa la conformità del progetto alla normativa antincendio con condizioni – prot.n.0001195 del 02/02/2012;
- il Servizio Pianificazione Territoriale, Attività Estrattive, Agenti Ittico Venatori - Ufficio Beni Paesaggistici con nota prot.n.5525 del 06/02/17 ha confermato il parere favorevole in merito alla compatibilità paesistica con prescrizioni.

Il Comune di Rodigo ha inviato a mezzo PEC, la nota prot.2017/0001237 del 23/02/2017, in atti provinciali prot.n.8719 del 23/02/2017, relativa ad alcune osservazioni che di seguito si riportano, in sintesi:

- richiama l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n. PD/235 del 22/02/16, rilasciato dalla Provincia di Mantova, sempre alla Ditta SOC. AGR. SOLARE S.S., di voltura (a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda della Ditta MANTOVAGRICOLTURA di BURATO FERNANDO & C. s.n.c.) e di modifiche non sostanziali dell'impianto di biogas denominato "MANTOVAGRI1". In occasione di tale procedimento, che ha portato all'emanazione dell'Atto n. PD/235 del 22/02/16, il Comune di Rodigo, ha espresso parere contrario alle modifiche non sostanziali proposte in detto contesto. Nell'ambito dell'istruttoria condotta all'epoca, tutte le osservazioni del Comune sono state debitamente contro dedotte. Il Comune nell'ambito del presente procedimento esprime nuovamente un parere contrario alla realizzazione delle modifiche oggetto della presente istanza, atteso che, a parere del Comune, le modifiche inoltrate dalla Ditta con la pratica FER AU "FERA47340", sono "sovrapponibili" a quelle approvate con l'Atto n. PD/235 del 22/02/16;
- considera inappropriato la gestione delle reti di scarico delle acque meteoriche/di dilavamento, parallelamente a quelle della raccolta dei percolati, mediante procedure manuali, poiché in caso di errore umano, si potrebbe avere sversamento di percolati nella rete delle acque di dilavamento, scaricate in CIS;
- considera non autorizzata la condotta di scarico che convoglia le acque meteoriche / di dilavamento nel canale denominato "Solfero";
- ritiene la modifica proposta inattuabile; potrà essere considerata qualora sia dimostrato l'impiego di procedure e tecnologie affidabili per il recapito finale dei reflui e acquisito l'assenso in sanatoria alla costruzione e utilizzo della condotta interrata che collega gli impianti al canale denominato "Solfero".

Dall'analisi della documentazione agli atti, emerge che:

- la gestione delle reti di scarico delle acque meteoriche/di dilavamento, avviene parallelamente a quelle della raccolta dei percolati, ed è esercitata mediante l'applicazione di procedure manuali. Tale modalità, peraltro, è già autorizzata in altri impianti, che effettuano una gestione manuale di tali reti, senza particolari problematiche;
- risulta, agli atti, che la realizzazione della condotta interrata è stata regolarizzata con *"Comunicazione inizio attività edilizia libera"* presentata dalla Ditta al Comune di Rodigo in data 08/11/2014, con istanza di *"Accertamento di compatibilità paesaggistica"*, in quanto gli ultimi 150 mt., prima dell'ingresso al canale "Solfero", sono soggetti a vincolo paesaggistico. La Ditta, non avendo avuto alcun riscontro circa l'istanza di accertamento di cui si tratta da parte del Comune di Rodigo, ha presentato ricorso al TAR di Brescia che, con la sentenza n. 02463/2015 Reg. Ric. Del 26/05/2016, ha dettato le modalità istruttorie che il Comune doveva adottare al fine di completare le procedure di propria competenza. In aderenza alla citata Sentenza del Tar di Brescia e a conclusione del procedimento istruttorio, il Comune di Rodigo ha rilasciato *"Autorizzazione paesaggistica in sanatoria"* in data 12/06/2017. Inoltre, il Consorzio di Bonifica Garda Chiese, gestore del canale denominato "Solfero", ha rilasciato *"Autorizzazione di polizia idraulica in sanatoria"* prot.n.743 del 16/02/2015.

Le motivazioni sopra riportate si ritengono pertinenti, idonee ed esaustive al fine del superamento del dissenso espresso dal Comune di Rodigo sopra citato, senza la necessità di apportare modifiche sostanziali all'istanza della Ditta.

Per quanto sopra, viste le motivazioni contenute nel parere del Comune di Rodigo prot.2017/0001237 del 23/02/2017 e le controdeduzioni formulate, si è ritenuto di procedere alla conclusione favorevole del procedimento relativo alle modifiche non sostanziali all'impianto di cui si tratta.

Con Atto Dirigenziale n. PD/1148 del 08/09/2017 è stata adottata la determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14, c.2, Legge n.241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art.14-bis, comma 5, della citata Legge, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa alle modifiche non sostanziali all'autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1598 – 2008 del 01/07/08 alla Ditta MANTOVAGRICOLTURA di BURATO FERNANDO & C. S.n.c., successivamente volturata alla Ditta SOC. AGR. SOLARE S.S. di Rodigo, relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in comune di Rodigo, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12. denominato *"RODIGO"* ed identificato al n. IAFR 3103.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI

La Ditta SOC. AGRICOLA SOLARE S.S., ai fini della funzionalità dell'impianto stesso, presenta le seguenti modifiche non sostanziali:

- modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto mediante due piani di alimentazione per un totale di 20.000 t/anno (in riduzione rispetto alle 21.352 t/a già autorizzate), prevedendo l'utilizzo, oltre a quanto già autorizzato, di IDROBIOS e biomasse o IDROBIOS, marcomela – CH4 Under e biomasse;
- inserimento di n.1 filtro per desolfurazione verticale a carboni attivi assorbenti ad integrazione dell'impianto di trattamento del biogas;
- installazione di un sistema di recupero di energia termica dallo scarico del cogeneratore per la produzione di vapore acqueo da cedere ad altra ditta;
- integrazione dell'esistente rete di raccolta dei percolati con una nuova linea parallela, posizionata al centro delle trincee e dotata di pozzetti, per la raccolta delle sole acque meteoriche;

- realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con successivo scarico in corpo idrico superficiale, delle acque di prima e seconda pioggia.

Le strutture impiantistiche dell'impianto con le modifiche non sostanziali sopra riportate, vengono riportate nell'Allegato Tecnico 1 e nelle Tavole nelle Tavole n.06-C, n.06-B, n.02-B, n.02-C e n.13E00908040101, parti integranti e sostanziali del presente atto.

Inoltre, in esecuzione a quanto disposto:

- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016, con il presente atto si provvede alla modifica dei limiti emissivi riportati nell'allegato "*Valori limite da rispettare...*" all'Atto Dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD/1331 del 07/08/2014;
- dalla Regione Lombardia, con la D.G.R. n.IX/3792 del 18/07/2012, la Ditta deve provvedere alla copertura della vasca di stoccaggio finale del digestato.

Relativamente alle terre da scavo derivanti dall'esecuzione delle opere edili di cui al presente atto e riutilizzate dalla Ditta, la stessa dovrà ottemperare a quanto previsto nel D.P.R. n.120 del 13/06/2017.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 387 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

Per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla art.1 comma 41 della L.190/2012).

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

RIFERIMENTO NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" e s.m.i.;
- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali*", in particolare l'art.31, comma 2, lett.b), l'art.83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79 "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 25 agosto 2000 "*Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203*";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "*Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione*";
- la Legge 447/85 sulla valutazione impatto acustico;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
 - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - la L.R. 12 dicembre 2003, n.26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.*”, ed in particolare l’art.28;
 - la L.R. 11 dicembre 2006, n.24 *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”*;
 - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 *“Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....”*;
 - il Regolamento Regionale n.4 del 24/03/2006 recante *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”*;
-
- il provvedimento del Dirigente dell’Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell’incarico nella Posizione Organizzativa denominata *“Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA”*;
 - acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per le modifiche non sostanziali all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
 - acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui si tratta da parte del Responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile, Dott. Ing. Sandro Bellini;

AUTORIZZA

la Ditta SOCIETA’ AGRICOLA SOLARE S.S. con sede legale in Rodigo – Loc. Fossato – Via Malpensa n.5/B, relativamente all’impianto di biogas denominato *“RODIGO”* ed identificato al n.IAFR 3103, alla realizzazione delle modifiche non sostanziali alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di cui sopra, come meglio specificato nell’Allegato Tecnico 1 e rappresentato nelle Tavole n.06-C, n.06-B, n.02-B, n.02-C e n.13E00908040101, tutti parti integranti e sostanziali del presente atto.

L’allegato Tecnico 1, integra e sostituisce alcune parti riportate nell’Allegato Tecnico della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1598 – 2008 del 01/07/08 e successive modifiche ed integrazioni; le tavole sopra citate sostituiscono la Tavola 13 V allegata alla Determinazione n.1598 – 2008 e la Tavola 1 allegata all’Atto n.PD/1331 del 07/08/2014.

Le modifiche non sostanziali, dettagliate nell’Allegato Tecnico 1, sono relative a:

- modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto mediante due piani di alimentazione per un totale di 20.000 t/anno (in riduzione rispetto alle 21.352 t/a già autorizzate), prevedendo l’utilizzo, oltre a quanto già autorizzato, di IDROBIOS e biomasse o IDROBIOS, marcomela – CH4 Under e biomasse;
- inserimento di n.1 filtro per desolfurazione verticale a carboni attivi assorbenti ad integrazione dell’impianto di trattamento del biogas;
- installazione di un sistema di recupero di energia termica dallo scarico del cogeneratore per la produzione di vapore acqueo da cedere ad altra ditta;
- integrazione dell’esistente rete di raccolta dei percolati con una nuova linea parallela, posizionata al centro delle trincee e dotata di pozzetti, per la raccolta delle sole acque meteoriche;

- realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con successivo scarico in corpo idrico superficiale, delle acque di prima e seconda pioggia.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1598 – 2008 del 01/07/08 e s.m.i., avente ad oggetto *“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili...”* non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

la costruzione delle parti d'impianto autorizzate con il presente atto, dovrà avvenire nel rispetto del progetto valutato e rappresentato nelle allegate planimetrie Tavole n.06-C, n.06-B, n.02-B, n.02-C e n.13E00908040101, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;

l'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico 1, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

nel rispetto delle norme in materia edilizia, per la realizzazione delle nuove parti d'impianto autorizzate con il presente atto, il legale rappresentante è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento; al termine dei lavori di realizzazione delle parti di cui sopra, la Ditta dovrà presentare, unitamente alla comunicazione sopra citata, una *“Dichiarazione di conformità”* a firma del legale rappresentante, che attesti la conformità dello stato finale dell'impianto al progetto approvato con il presente provvedimento ed alle relative prescrizioni;

- ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto, tali da variare la produzione di energia elettrica (compresa la sostituzione del cogeneratore o parti significative dello stesso e la modifica anche parziale delle matrici in ingresso all'impianto e destinate alla produzione di energia) e/o al combustibile rinnovabile autorizzato, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo n.387/03 e s.m.i.;
- per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo n.387/03 e s.m.i. per demandare l'iter d'approvazione al Comune competente, per quelle modifiche la cui entità e tipologia sono riconducibili alla procedura autorizzativa di cui alla D.G.R. della Regione Lombardia n.3298 del 18/04/2012 come FER CEL o FER PAS;
- contestualmente alla comunicazione di fine lavori da parte della Ditta, da inviare agli Enti preposti al controllo (Provincia di Mantova, ARPA di Mantova, A.T.S. Val Padana e Comune di Rodigo), dovrà essere richiesta l'effettuazione di un sopralluogo, teso alla verifica della conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto approvato;
- in applicazione ai disposti della Regione Lombardia, con la D.G.R. n.IX/3792 del 18/07/2012, la Ditta deve provvedere alla copertura della vasca di stoccaggio

finale del digestato entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, dandone specifica comunicazione con allegato rapporto fotografico, alla Provincia di Mantova, al Comune di Rodigo, all'ARPA di Mantova e all'A.T.S. Val Padana di Mantova;

- relativamente alle terre da scavo derivanti dall'esecuzione delle opere edili di cui al presente atto e riutilizzate dalla Ditta, la stessa dovrà ottemperare a quanto previsto nel D.P.R. n.120 del 13/06/2017.

Il presente provvedimento esplica gli effetti di autorizzazione alla costruzione in rapporto alle opere, per quanto attiene all'aspetto edilizio, del Comune di Rodigo.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla notifica della presente autorizzazione; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA SOLARE S.S. e inviata all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Rodigo, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, all'E-Distribuzione S.p.A., alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova e alla Regione Lombardia – U.T.R. di Mantova.

Ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 14/11/17

Il Dirigente dell'Area
Ing. Renzo Bonatti

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni